



SOGGETTO PROMOTORE: THOR FORMAZIONE SRL Indirizzo **Via Po snc** CAP **86046** Comune **San Martino in Pensilis** Provincia **CB** Partita IVA **01800130708** Legale Rappresentante **Di Bello Gianfranco** nato il **01 febbraio 1974** Comune **Termoli** Provincia **CB** C.F. **DBL GFR 74B01 L113K**

E

SOGGETTO OSPITANTE: ASL VCO Indirizzo **Via Mazzini N. 117** CAP **28887** Comune **Omegna** Provincia **VB** Codice fiscale e Partita IVA **00634880033** Legale Rappresentante **Dott. Angelo Penna** nato il **18 novembre 1962** Comune **Biella** Provincia **BI** C.F. **PNNNGL62S18A859N**

Premesso che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

La Regione Molise con la DGR 600 del 18 novembre 2013 ha introdotto la direttiva attuativa in applicazione dell'Art. 7 della Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13 "Disposizioni in materia di tirocini" escludendo dall'ambito di applicazione i tirocini curriculari promossi dai soggetti giuridici iscritti nell'elenco regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale.

L'ente di formazione professionale THOR FORMAZIONE SRL, con Determina Dirigenziale n° 4837 del 24/09/2018, è iscritto nell'elenco regionale di cui al punto precedente.

La Regione Molise, con la DGR 416 del 03 agosto 2015, ha introdotto le linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere disciplinando, per quei percorsi formativi che ne prevedono lo svolgimento, le modalità di formalizzazione e realizzazione del tirocinio "curriculare" al fine di sperimentare momenti di alternanza tra l'attività teorica e l'attività pratica. I paragrafi 5.1 e 10 delle linee guida stabiliscono che "omissis...è necessario che le strutture formative siano in possesso delle relative convenzioni o manifestazioni di disponibilità da parte delle strutture ospitanti già al momento della richiesta di approvazione del progetto formativo che dovrà essere allegata a corredo dell'istanza."

L'impresa ospitante opera nell'ambito in cui è previsto l'impiego della figura professionale dell'O.S.S.S, così come ribadito dall'art. 11 dell'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 22 febbraio 2001 (Repertorio Atti n. 1161).

GIANFRANCO DI BELLO
THOR FORMAZIONE Srl

ANGELO PENNA
ASL VCO SSR Piemonte

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'impresa ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per ogni percorso formativo di Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria inserito nel repertorio professionale della Regione Molise con il codice identificativo 7.22.74.02, massimo 25 soggetti in tirocinio curriculare proposti dall'ente promotore THOR FORMAZIONE SRL ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Il numero definitivo dei tirocinanti, relativo ad ogni edizione, sarà stabilito dalla struttura ospitante al momento dell'avvio della fase di tirocinio.

Articolo 2 - Finalità del tirocinio Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio (es. registro individuale di tirocinio). Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal responsabile dello sviluppo attuativo dei progetti dell'ente promotore e dal tutor incaricato dalla struttura ospitante nella persona del sig. _____. In caso di impedimento del tutor indicato sarà cura del responsabile aziendale della struttura ospitante designare un nuovo tutor, comunicandone gli estremi all'ente proponente, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il tirocinio curriculare.

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio: l'obiettivo del tirocinio nell'ambito del percorso formativo è quello di consentire agli allievi di mettere in pratica le competenze e le capacità operative specifiche della figura in uscita dal corso. Il tirocinio si svilupperà con una situazione reale sia a livello di affiancamento operativo sia a livello di attività diretta, difficilmente sviluppabili con piena efficacia in una situazione d'aula.

Mansioni che il tirocinante dovrà svolgere compatibilmente a quanto previsto dalla normativa: utilizzare tecniche di raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico; utilizzare tecniche per la cura ed il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione; utilizzare tecniche per la pulizia, disinfestazione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici; utilizzare tecniche per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati; utilizzare tecniche per il trasporto del materiale diagnostico ai fini diagnostici; somministrare per via naturale, la terapia prescritta sotto la supervisione del responsabile dell'assistenza infermieristica; effettuare la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica e sotto la sua supervisione; effettuare i bagni terapeutici, impacchi e frizioni; effettuare la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali del paziente (frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura); effettuare mediazioni semplici e bendaggi; effettuare medicazioni semplici e bendaggi; effettuare i clisteri; utilizzare le tecniche per la mobilitazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti ed alterazioni cutanee.

Articolo 3 – Registro individuale

Le pagine, in formato A4, che compongono il registro individuale, stampate fronte retro e rilegate, attestano il regolare svolgimento delle attività di tirocinio ed hanno valenza di atto pubblico. Il registro individuale di tirocinio dovrà essere conservato presso la sede del soggetto ospitante ove si svolge il tirocinio, sia durante l'orario di esecuzione dell'attività che al di fuori della stessa, al fine di consentire ai soggetti preposti al controllo di verificare in ogni momento lo stato e la corretta compilazione del registro medesimo. Al fine di una corretta gestione del registro individuale di tirocinio si precisa che: il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza; sul registro sono da evitare omissioni e alterazioni

GIANFRANCO DI BELLO
THOR FORMAZIONE Srl

ANGELO PENNA
ASL VCO SSR Piemonte

che potrebbero costituire illeciti penali; sono altresì da evitare abrasioni e/o cancellature; il registro deve essere compilato giorno per giorno in tutte le sue parti; il registro individuale deve essere conservato e disponibile per eventuali controlli presso la sede di svolgimento del tirocinio.

Alla presente convenzione verrà allegata, per ogni edizione, l'elenco degli allievi ammessi a frequentare il tirocinio curriculare presso la struttura ospitante.

La presente convenzione è parte integrante del progetto formativo.

Articolo 4 – Durata

Durata della convenzione: La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, e la validità è quinquennale. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo PEC inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Durata e periodo di svolgimento del tirocinio: il tirocinio avrà la durata indicata nel progetto approvato dalla Regione Molise realizzato sulla base di quanto indicato nel repertorio delle professioni. Il periodo di svolgimento avrà inizio dopo la fase d'aula e FAD e si concluderà prima della certificazione in uscita.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario giornaliero massimo di 8 ore. Esso non potrà essere svolto durante i giorni festivi né tantomeno sarà consentito lo svolgimento in orario notturno.

Articolo 5 – Assicurazioni e comunicazioni

Estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile: il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL secondo la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), attiva per ogni edizione di ogni percorso formativo, associata al Codice Ditta n. 2025440, nonché per la responsabilità civile presso l'HDi Assicurazioni S.p.a. Polizza n°0670403827. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore si rinvia al DPS in vigore presso la struttura.

Art. 7 – Foro competente

La presente convenzione viene redatta in duplice copia originale, conservata agli atti dei Soggetti firmatari. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Larino.

Letto, approvato e sottoscritto.

GIANFRANCO DI BELLO
THOR FORMAZIONE Srl

ANGELO PENNA
ASL VCO SSR Piemonte